



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Ordinanza n. 22 del 20 marzo 2020

**OGGETTO:** Presa atto art. 3, comma 3 ordinanza contingibile e urgente n° 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana - Riduzione orario di chiusura esercizi commerciali diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### **VISTI:**

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale*;

le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, in particolare l'art. **3, comma 1, in forza della quale** “1. L'art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento, pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

**VISTA**, in ultimo, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione, in particolare l'art. **3, comma 3, in forza del quale** “ **I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie**”;

**CONSIDERATA** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**RITENUTO opportuno, al fine di contenere al massimo possibile l'evolversi dell'epidemia, di adottare misure restrittive ulteriori rispetto a quelle adottate con ordinanza contingibile e urgente n. 6 dal Presidente della Regione, utilizzando gli spazi di autonomia demandati ai sindaci dal citato art. 3, comma 3, stabilendo di ridurre l'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 14,00 di ogni giornata, con eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie**”;

**VISTO** l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in forza del quale il sindaco, in presenza di emergenza sanitaria, può adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della comunità locale;

tutto ciò premesso e ritenute sussistenti i presupposti per l'esercizio dei suddetti poteri

## **ORDINA**

1) l'orario di apertura degli esercizi commerciali nell'ambito del territorio comunale è ridotto fino alle ore 14,00 di ogni giornata, ad eccezione degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie”;

2) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave;

**Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis L. 241/90.**

Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle disposizioni normative in merito a D.P.M. del 4 marzo 2020.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

## **DISPONE**

Di notificare la presente Ordinanza per le rispettive competenze:

- 1) al Presidente della Regione Siciliana
- 2) alla Prefettura della Provincia di Trapani
- 3) alle Forze dell'Ordine (Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza)
- 4) alle associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc...);
- 5) al comandante della Polizia Municipale

## **DISPONE**

altresì, di dare la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza per il tramite network e media locali.

**Avverso** il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Prefetto della Provincia di Trapani, entro trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso avanti al T.A.R. Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla notifica.

**IL SINDACO**  
**Dott. ENZO ALFANO**

Castelvetrano Li 20/03/2020

F.to Enzo Alfano